



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 2/17

### 1) Linee di indirizzo sulla movimentazione manuale di carichi

*Un tavolo di lavoro nazionale ha prodotto un documento con linee di indirizzo per l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi.*

Se con movimentazione manuale dei carichi spesso ci si riferisce alla usuale attività manuale di sollevamento e/o abbassamento di carichi, in realtà con questa tipologia di movimentazione si deve intendere qualsiasi attività che comporti le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico per opera di uno o più lavoratori, comprese, ad esempio, le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Attività che sono diffuse in un grande numero di comparti e settori lavorativi, ad esempio: agricoltura; edilizia; cave e miniere; trasporti e traslochi; carico e scarico di merci e macchine industriali; magazzinaggio e facchinaggio; assistenza a bambini, anziani e disabili; assistenza a pazienti nelle strutture sanitarie; attività nei cimiteri; lavoro nei porti.

E proprio in ragione della diffusione della movimentazione manuale dei carichi e delle possibili conseguenze sulla salute dei lavoratori, è positivo che per la prima volta un piano nazionale, il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018, preveda un'attenzione significativa per la prevenzione delle malattie professionali, con particolare riferimento anche alle malattie dell'apparato muscolo scheletrico (MSK). Attenzione che si è concretizzata anche con la costituzione di un tavolo di lavoro nazionale, al quale partecipano le Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l'INAIL, con il coordinamento di Giorgio Di Leone (Regione Puglia).

A darne notizia e a fornire alcune informazioni sul tavolo di lavoro è una nota della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione (SNOP), che ricorda come a fronte delle "numerose iniziative avviate in molte Regioni negli anni scorsi per la prevenzione delle patologie MSK", il principale obiettivo del tavolo di lavoro nazionale è quello di "definire strumenti e strategie comuni che consentano di avviare politiche di prevenzione complessive coerenti e condivise".

Da questo punto di vista il primo risultato ottenuto dal tavolo di lavoro è stata l'approvazione da parte del Coordinamento Interregionale (CIP) del documento dal titolo "Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l'applicazione del titolo VI e all. XXXIII del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)". Un documento che raccoglie linee di indirizzo che "tutte le Regioni dovranno adottare e che consentiranno un'interpretazione univoca sul territorio nazionale di un tema complesso come la movimentazione manuale dei carichi", in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme ISO o UNI ISO 11228-1 – 2 – 3, UNI EN 1005-2 e ISO TR 12295.

Il tavolo nazionale MSK sta poi predisponendo altri documenti e strumenti di lavoro da sottoporre all'approvazione del Coordinamento Interregionale:

- le linee di indirizzo per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
- le linee di indirizzo per la movimentazione assistita dei pazienti ospedalizzati;
- una scheda di autovalutazione aziendale sull'applicazione delle norme per la prevenzione dei rischi ergonomici, ad uso dei datori di lavoro e loro consulenti;
- una scheda di valutazione delle valutazioni dei rischi per quanto attiene i rischi di natura ergonomica, ad uso degli operatori degli organi di vigilanza delle ASL;
- una scheda di sopralluogo nelle aziende, mirata al rischio ergonomico, ad uso degli operatori degli organi di vigilanza delle ASL".

Il documento **“Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI e all. XXXIII del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”** si compone in particolare di due parti.

La prima parte (Capitoli 1, 2 e 3) è destinata a tutti i potenziali utilizzatori interessati agli aspetti generali ed introduttivi alla valutazione e gestione del rischio connesso alla “Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”.

La seconda parte (Allegato) è invece “destinata ad utilizzatori esperti che si trovino nella necessità di operare, con i metodi suggeriti nelle norme tecniche di riferimento, una valutazione dettagliata del rischio anche in situazioni in cui la movimentazione manuale risulti complessa. L’utilizzazione di questa seconda parte è strettamente legata alla conoscenza della prima parte”.

E il documento sottolinea che i contenuti riguardano prevalentemente gli aspetti di valutazione e gestione del rischio, mentre “gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a MMC saranno più dettagliatamente esaminati in un documento separato relativo alla sorveglianza sanitaria di tutte le patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico”.

Il documento ricorda che l'uso della “forza manuale per trasferire oggetti o persone (es. pazienti non autosufficienti; disabili motori; bambini negli asili e nella scuola materna) è tra gli elementi di possibile sovraccarico meccanico del rachide dorso-lombare e della spalla”. Si indica poi che durante le operazioni di movimentazione manuale, “anche in funzione della postura assunta, del peso e delle dimensioni dell'oggetto movimentato, del tragitto che l'oggetto deve compiere, delle caratteristiche antropometriche e di genere del soggetto, si determinano, tra le altre, forze compressive o ‘di taglio’ sulle strutture del rachide lombare (dischi intervertebrali, limitanti vertebrali, articolazioni interapofisarie) che singolarmente, e ancor più se ripetute e cumulate, possono condurre a microlesioni e lesioni delle strutture stesse”.

Inoltre è stato calcolato e misurato che “il sollevamento di un carico di circa 25 Kg da terra (a schiena flessa) fino all'altezza del torace, può comportare forze di compressione sul disco lombare superiori a 400 Kg. Nel rachide lombare, la struttura più sensibile a queste compressioni assiali si è dimostrata essere la cartilagine limitante del piatto vertebrale. È in tale struttura che, infatti, più facilmente avvengono microfratture per carichi assiali elevati”. E se si considera come “la limitante vertebrale sia struttura essenziale per la nutrizione passiva del disco, si può capire come queste microfratture rappresentino il primo passo verso la sua possibile degenerazione”.

D'altra parte – continua il documento – “anche il disco, dopo la cartilagine, si è dimostrato sensibile a forze assiali, tangenziali e rotazionali elevate, che possono indurre micro- fissurazioni nelle fibre concentriche dell'anulus fibroso all'interno delle quali migra in parte il materiale del nucleo polposo. I carichi di rottura per le limitanti vertebrali (studiati su reperti autoptici) sono in media pari a 600-700 Kg in soggetti maschi di età inferiore ai 40 anni e di 400-500 Kg per soggetti maschi di 40-60 anni. Sono state verificate condizioni di rottura anche per valori intorno a 300 Kg nelle classi di età superiore”.

Mentre riguardo alle differenze di genere, si indica che i limiti di rottura nei soggetti di sesso femminile “sono stati stimati essere in media inferiori del 17% rispetto ai maschi”.

Nell’introduzione al documento si indica, infine, che proprio sulla scorta di queste nozioni e dei risultati di numerosi studi di fisiopatologia e di biomeccanica dell'apparato locomotore e di epidemiologia, è stato possibile “stabilire orientamenti e criteri utili sia per valutare i gesti lavorativi di movimentazione manuale di carichi, fissando veri e propri valori limite, sia a indirizzare le eventuali azioni di prevenzione”.

Si segnala che il documento, allegato, riporta ulteriori indicazioni sulla normativa, sulla identificazione del pericolo e sulla valutazione del rischio.

**Fonte : [www.punto sicuro.it](http://www.punto sicuro.it) - Vedi all.sic .1**

## **2) Il direttore dei lavori: chi è e cosa fa secondo le nuove regole definite dal Codice appalti e linee guida Anac**

Nel corso dell'esecuzione dell'opera il committente ha il diritto di "controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato" (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori.

Se nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, nell'appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria, come prevede lo stesso art. 24 comma 1 del Codice appalti:

"la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il direttore dei lavori individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto".

Il compito principale del direttore dei lavori è quello di assistere e sorvegliare i lavori, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

### **Nomina del direttore dei lavori**

La scelta del direttore dei lavori ricade tra i seguenti soggetti:

- personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
- soggetti di cui all'articolo 46 del Codice.

In caso di conferimento esterno della direzione dei lavori, occorre seguire le regole previste dall'art. 31 comma 8 del Codice, che ripropone la previsione contenuta nel precedente articolo 91 commi 1 e 2 del Dlgs 163/2006. In particolare, il conferimento dell'incarico a un soggetto esterno avviene:

- ✓ secondo le modalità di cui all'art. 31 comma 8 (conferimento secondo le procedure previste dal Codice); in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro l'affidamento può avvenire per via diretta;
- ✓ nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 24 comma 5, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Codice appalti, è previsto che la nomina del direttore dei lavori debba effettuarsi prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento.

Inoltre, i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto.

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza

Il direttore dei lavori, se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (dlgs 81/2008), svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, lett. d).

Anche il vecchio Regolamento DPR 207/2010 all'art. 151 prevedeva che il direttore dei lavori potesse svolgere, qualora provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (Dlgs 9 aprile 2008, n. 81), anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ricordiamo che i requisiti previsti dall'art. 98 del Dlgs 81/2008 per l'attività di coordinatore per la sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) sono i seguenti:

1. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (decreto 28 novembre 2000) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
2. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

Tali soggetti devono essere anche in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.

Qualora il direttore dei lavori non possieda i requisiti, la stazione appaltante deve provvedere alla individuazione di almeno un direttore operativo in possesso dei necessari requisiti, che, come precisato dalle linee guida ANAC, può avvenire in base alle stesse modalità di scelta previste dall'art. 31 comma 8 del Codice.

## **Il direttore dei lavori: compiti e responsabilità**

L'art. 101 del Codice al comma 3 stabilisce espressamente che il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo:

- tecnico
- contabile
- amministrativo
- dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori inoltre ha la responsabilità:

- del coordinamento tra le varie figure
- della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori

Egli interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati
- provvedere alla segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'esecutore delle regole relative al subappalto (art.105)
- svolgere (se in possesso dei requisiti) le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni, come già detto, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle

### **Ufficio di direzione dei lavori**

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere coadiuvato da:

- ✓ direttori operativi
- ✓ ispettori di cantiere

che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Anche nel caso in cui il direttore dei lavori nominato non sia in possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza, la stazione appaltante procede alla costituzione dell'ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza.

In alternativa, la stazione appaltante può affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 comma 8 del nuovo Codice appalti:

"Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

I direttori operativi: compiti e responsabilità

Il nuovo Codice appalti definisce all'art. 101 comma 4 la figura del direttore operativo. In particolare, il direttore operativo è un assistente del direttore dei lavori che collabora con questi nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Il direttore operativo risponde della propria attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori i seguenti compiti:

verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture  
programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori  
curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi  
assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi

individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive  
assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo  
esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti  
direzione di lavorazioni specialistiche

Gli ispettori di cantiere: compiti e responsabilità

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. L'ispettore di cantiere è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore

la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti

il controllo sulla attività dei subappaltatori

il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali

l'assistenza alle prove di laboratorio

l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti

la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori

l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione

Il direttore dei lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione.

La stazione appaltante è tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Il coordinatore per la sicurezza dei lavori, obblighi e responsabilità

Come già visto, se è dotato dei requisiti previsti dalla normativa, il direttore dei lavori svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Relativamente alle funzioni e alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, il Codice appalti rinvia all'articolo 92 comma 1 del dlgs 81/2008.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha i seguenti compiti:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni presenti nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; inoltre verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza

organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere  
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni in merito a obblighi e misure di tutela (art. 94, 95, 96 e 97 dlgs 81/2008) e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti

sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Conflitti di interesse e incompatibilità della figura del direttore dei lavori

Anche per gli incarichi di direzione dei lavori valgono le nuove disposizioni sul conflitto di interesse, previste dall'articolo 42 comma 4 del nuovo Codice: le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per

contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che può influenzare il risultato di una gara ha un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del DPR 62/2013.

Il personale che versa in tali ipotesi è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Le linee guida ANAC definiscono compiutamente le cause di incompatibilità della figura del direttore dei lavori, prevedendo che:

al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria

il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere

le disposizioni precedenti devono essere previste nei bandi di gara relativi all'affidamento delle attività di direzione dei lavori ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice, l'attività di direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto.

**Fonte:** [www.biblus-net@accasoftware.it](mailto:www.biblus-net@accasoftware.it)



## **Approfondimenti**

### **Conoscere l'amianto, vademecum e dati Regione Friuli Venezia Giulia**

È stato presentato ieri dalla Regione Friuli Venezia Giulia un vademecum su cos'è l'amianto, sorveglianza sanitaria e altre informazioni utili. Un opuscolo realizzato con Inail, Asl, Università di Trieste, Centro e Commissione regionale amianto, che verrà distribuito in 7 mila copie presso le strutture pubbliche e che presto sarà consultabile online.

**Sara Vito** assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, ha così sintetizzato i contenuti del documento : "forniamo informazioni precise e facilmente fruibili a beneficio di tutti. Serve infatti conoscere bene l'amianto per affrontarlo ed eliminarlo senza rischi laddove è ancora presente. Noi, primi in Italia, abbiamo considerato l'amianto una priorità, attivando ogni strumento necessario per chiudere positivamente la partita quanto prima. A questo proposito per il 2017 abbiamo stanziato 1,3 milioni di euro per il risanamento di luoghi pubblici, privati famigliari e aziendali".

La Regione in occasione della presentazione del vademecum ha pubblicato alcuni dati sull'amianto e sulla sua incidenza sul territorio. 1 milione di tonnellate presenti in Friuli sulla stima di 31 milioni a livello nazionale. Nel 2015 venti morti per patologie da amianto e circa duecento casi di malattia professionale (146 nel 2011).

1400 prestazioni economiche l'anno erogate dalla Regione, il 10% del totale nazionale con il Friuli che ha però un'incidenza territoriale rispetto al Paese del 2%. Abbiamo citato gli 1,3 milioni stanziati per il risanamento 2017, 2,5 milioni i finanziamenti nel 2015 e 2016 erogati da bandi Isi Inail per amianto.

“Conoscere l’Amianto” – ha **commentato l’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca** – “faciliterà il lavoro dei medici di medicina generale e contribuirà ad accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto ad un problema reale che, se gestito con le dovute attenzioni, può essere contenuto.

**Info: Regione Friuli Venezia Giulia presentato Conoscere l’amianto**

## **Le proposte in materia di sicurezza: il reato di omicidio sul lavoro**

**Un disegno di legge propone l’introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.**

Se è vero che in Italia sono numerosi i disegni e le proposte di legge depositate e che solo un numero esiguo di questi arrivano a completare l’iter per diventare legge, spesso tuttavia queste proposte possono essere esemplificative delle tendenze, a volte tra loro contrastanti, e delle possibili modifiche future in materia normativa.

Un recente disegno di legge che è stato presentato in Senato nei giorni scorsi tratta del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.

Il disegno di legge, che si inserisce nel solco del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) inasprendo le pene in caso di colpa cosciente, introduce nel codice penale i seguenti articoli, reati e definizioni:

- Art.589-quater (Omicidio sul lavoro);
- Art. 589-quinquies (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro);
- Art. 590-quinquies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime);
- Art. 590 - sexies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro);
- Art. 590 septies (Definizione di lavoratore e datore di lavoro).

A titolo esemplificativo si riporta quanto indicato dal disegno di legge relativamente all’omicidio sul lavoro (Art.1):

ART. 1 (Omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

"Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro)".

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. n. 81/2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D.Lgs n. 81/2008;

2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.Lgs n. 81/2008;

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

2. Art. 589-quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro).

Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

**Fonte : [www.punto sicuro.it](http://www.punto sicuro.it) - [Vedi all.sic .2](http://Vedi all.sic .2)**

## **Il rapporto tra il datore di lavoro e il medico competente**

**Una guida si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente. Il rapporto tra datore di lavoro e medico competente, il ruolo nella valutazione dei rischi e i criteri per definire il contratto di lavoro.**

Per aiutare le imprese a fornire un adeguato supporto all'attività del medico competente e garantire il suo contributo alla valutazione del rischio e, più in generale, la sua partecipazione attiva ed efficace al sistema di prevenzione aziendale, l'ATS Brianza, in collaborazione con i Comitati Provinciali di Monza e Brianza e di Lecco, ha ripreso l'attività di promozione e comunicazione correlata al Piano Mirato di Prevenzione "Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente".

Un piano inaugurato già nel 2015, ma che è stato rinnovato con un incontro pubblico, che si è tenuto il 9 novembre 2016 a Monza, e l'invito alle aziende del territorio dell'ATS alla compilazione di una scheda di autovalutazione entro il 28 febbraio 2017. Dopo tale data – come indicato nella lettera d'invito – "sarà effettuata una campagna di vigilanza orientata in prima istanza alle aziende che non hanno provveduto all'invio all'ATS della scheda di autovalutazione e, successivamente, ad un campione di altre aziende".

Correlata al Piano Mirato di Prevenzione è la guida, illustrata anche nell'incontro del 9 novembre, dal titolo "Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente. Guida per le imprese", una pubblicazione che rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo "Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all'attività del medico competente" costituito nell'ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art.7 DLgs 81/08 di Monza e Brianza.

In un precedente articolo di presentazione del documento ci siamo soffermati, in particolare, sulla definizione e sugli obblighi del medico competente, ma la guida analizza anche altri aspetti molto rilevanti del lavoro del medico in azienda.

Ad esempio parla del rapporto tra datore di lavoro e medico competente.

La guida ricorda che il datore di lavoro ha "l'obbligo di assicurare ai propri dipendenti la tutela della loro salute e la prevenzione dei rischi, anche utilizzando la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ove prevista, garantendo allo stesso massima autonomia".

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, è poi importante che il datore di lavoro, all'atto della nomina del medico competente, "verifichi che lo stesso sia in possesso dei requisiti necessari" - previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 - e "la presenza all'interno del Registro Nazionale dei medici competenti". Si ricorda che il registro è stato istituito dal Decreto 4 marzo 2009 ed è gestito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (tuttavia, come indicato nel decreto, l'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio di medico competente: il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del D.L.gs 81/2008).

Si sottolinea poi che il medico competente "deve essere equidistante tra il datore di lavoro e il lavoratore e nel caso vi fossero interessi contrapposti, il suo dovere è sempre e comunque la massima tutela della salute del lavoratore".

Inoltre il rapporto tra medico competente e datore di lavoro "deve essere chiaro rispetto alla complessità delle attività svolte dallo stesso: sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, collaborazione nell'attività di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, visite su richiesta dei lavoratori e relazioni sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria".

E chiaramente il medico competente deve poi avere, come ricordato anche in numerosi articoli del nostro giornale, un importante ruolo nella valutazione dei rischi, "sia in relazione alla sua partecipazione diretta e/o collaborazione alla procedura o a fasi della stessa, sia nella fase di esame" del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quando la "valutazione dei rischi è stata effettuata da altri operatori della prevenzione".

La guida segnala che la qualità del DVR e di conseguenza la qualità della valutazione dei rischi, è "garantita dal rispetto di alcuni 'requisiti minimi' espressamente richiamati dalla norma, quali:

a) La presenza di una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, che viene garantita dalla completezza della valutazione (tutti i fattori di rischio sono stati adeguatamente analizzati e descritti, tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori sono stati considerati), dalla messa a disposizione di informazioni che permettano una corretta collocazione di pericoli e lavoratori (descrizione di ambienti, cicli lavorativi, materiali utilizzati, ecc.), e dalla rassegna delle fonti informative che possono essere di tipo tecnologico (materiali, macchinari), di tipo igienistico (precedenti indagini o misure degli agenti di rischio), di tipo sanitario (infortuni, malattie professionali, dati del monitoraggio biologico) e riguardanti il personale (numero, età, sesso, turni, distribuzione);

b) I criteri adottati per la valutazione, dove dovrebbero comparire il numero e la qualificazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione dei rischi, la parte svolta e il tempo dedicato da ogni soggetto, il metodo di raccolta e di elaborazione delle informazioni, l'integrazione delle figure e delle varie fasi della valutazione dei rischi, l'affidabilità tecnica dei dati sperimentali raccolti e il coinvolgimento dei lavoratori, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori;

c) L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate nonché delle attrezzature di protezione utilizzate, il cui rispetto è verificabile dalla completezza delle misure adottate e/o da adottare, dalla loro organizzazione secondo la gerarchia preventiva - eliminare, ridurre e controllare i rischi (privilegiando e dando priorità alle misure preventive collettive rispetto a quelle individuali), dalla chiara indicazione delle procedure di lavoro in sicurezza, dall'informazione e formazione sui rischi e dalla sorveglianza sanitaria;

d) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di cui si dovrà valutare la congruenza rispetto alla gravità e diffusione dei rischi (con rispetto dei principi gerarchici della prevenzione e delle priorità di intervento in relazione alla prevenibilità dei rischi stessi), alla fattibilità tecnica e/o organizzativa, all'organizzazione e risorse dell'azienda (costi/ benefici), alla definizione dei tempi di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione e alla partecipazione al processo dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS)".

La guida ritiene poi "utile solo ai fini indicativi riportare criteri ottimali e minimali in ordine al contratto di lavoro stipulato tra datore di lavoro e medico competente":

a) Criteri ottimali per la definizione del contratto tra datore di lavoro e medico competente: "precise indicazioni che riportino il rispetto delle parti dei principi contenuti nei codici etici (ICOH - ANMA); totale autonomia del medico competente nel rapporto con l'azienda per quanto attiene i suoi compiti; garanzia che possa svolgere pienamente e in autonomia i compiti previsti dalla normativa; tariffe delle prestazioni";

b) Criteri minimali per la definizione del contratto tra datore di lavoro e medico competente: "contenuti minimi che devono essere presenti nella lettera di nomina controfirmata sia dal medico competente che dal datore di lavoro in cui da un lato il medico competente si impegna a svolgere le attività previste dalla normativa ex art. 25 e ex art. 41 del D.Lgs 81/08, dall'altro il datore di lavoro si impegna al rispetto dei principi di autonomia deontologica con la garanzia che il medico competente possa svolgere pienamente tutti i compiti previsti dalla normativa con adeguato supporto da parte dell'azienda e un generico rimando al fatto che le tariffe siano adeguate ad una prestazione professionale specialistica".

La guida si sofferma poi su altri aspetti quali ad esempio:

l'attività di sopralluogo, riunione periodica, ruolo nella formazione, sorveglianza sanitaria, gestione idoneità lavorativa.

**Fonte : [www.punto sicuro.it](http://www.punto sicuro.it) - Vedi [all.sic .3](http://all.sic .3)**

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 27/02/2017